

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE INVASIONI BOTANICHE APS

Art. 1 – Denominazione e natura giuridica

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni (Codice del Terzo Settore), l'Associazione di Promozione Sociale denominata "INVASIONI BOTANICHE APS", di seguito denominata "Associazione".

L'Associazione è un ente del Terzo Settore, apolitico, apartitico e senza scopo di lucro.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Battipaglia (SA), via Mazzini n. 51.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative o secondarie.

Art. 3 – Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di terzi e della collettività di attività di interesse generale, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

In coerenza con tali finalità, l'Associazione ha per oggetto lo sviluppo di attività volte alla promozione delle attività artistiche e culturali, all'aggregazione sociale, alla solidarietà e al volontariato, agli studi e alla ricerca per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-botanico-rurale, con lo scopo di contribuire al miglioramento della qualità della vita delle persone. L'azione dell'Associazione è rivolta in particolare alla tutela, valorizzazione e rigenerazione dell'ambiente, alla salvaguardia della biodiversità e alla diffusione di una cultura ecologica consapevole, favorendo una relazione equilibrata e responsabile tra esseri umani e natura.

Art. 4 – Attività di interesse generale

Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, l'Associazione svolge in via principale attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

In particolare, l'Associazione svolge le seguenti attività:

- interventi di messa a dimora di alberi, arbusti e altre piante in contesti urbani, periurbani e rurali;
- iniziative di riqualificazione ambientale di spazi pubblici e privati;
- attività di sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della sostenibilità ambientale, del cambiamento climatico e della tutela del verde;
- attività educative, formative, artistiche e culturali volte a favorire una relazione consapevole tra persone e ambiente;
- iniziative di educazione ambientale rivolte a scuole, comunità locali, enti pubblici e privati.

L'Associazione realizza tali attività anche mediante l'organizzazione di convegni, conferenze, seminari, workshop, eventi culturali, mostre, passeggiate botaniche, laboratori, campagne informative e iniziative partecipative, nonché attraverso collaborazioni con enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni, imprese e cittadini.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 5 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea dei soci.

Art. 6 – Soci

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro che condividano le finalità associative e ne accettino lo statuto.

I soci si distinguono in:

- soci fondatori;
- soci ordinari.

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri e ciascun socio ha diritto a un voto, nel rispetto del principio di democraticità.

Art. 7 – Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato.

Il diniego di ammissione deve essere motivato e comunicato all'interessato.

Art. 8 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di:

- partecipare alla vita associativa;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

I soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali;
- collaborare al perseguimento delle finalità associative;
- versare la quota associativa annuale, se prevista.

Art. 9 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

- recesso;
- morosità;
- esclusione per gravi motivi deliberata dal Consiglio Direttivo;
- decesso.

Il socio escluso può presentare ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 10 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 11 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

È convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea delibera sulle materie riservate dalla legge e dallo statuto.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.

È composto da un numero variabile di membri da un minimo di tre ad un massimo di sette, eletti

dall'Assemblea tra i soci. Il numero esatto dei componenti è determinato dall'assemblea all'atto della nomina e resta in carica per tre anni; i consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e in particolare:

- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- definisce gli indirizzi programmatici e organizza le attività associative;
- amministra il patrimonio e le risorse economiche dell'Associazione;
- predispone il bilancio di esercizio e gli eventuali altri documenti contabili previsti dalla normativa vigente;
- delibera sull'ammissione, la sospensione e l'esclusione dei soci;
- propone all'Assemblea eventuali modifiche statutarie;

- può nominare, al proprio interno, il Vicepresidente e attribuire specifiche deleghe a singoli consiglieri;
- delibera sull'istituzione di sedi operative o secondarie;
- compie ogni altro atto necessario al perseguimento delle finalità associative che non sia riservato per legge o statuto all'Assemblea.

Art. 13 – Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i soci e resta in carica per tre anni; è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sovrintende al buon funzionamento dell'Associazione e al coordinamento delle attività;
- firma gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione;
- può adottare, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto o dal Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente, se nominato, o in mancanza dal consigliere più anziano di età.

In caso di cessazione anticipata dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente, che resterà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Gratuità delle cariche

Le cariche associative sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 15 – Patrimonio e risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e liberalità;
- proventi da attività di interesse generale e attività diverse;
- ogni altra entrata ammessa dalla legge.

Art. 16 – Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è redatto e approvato secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Art. 17 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS, ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe o a fini di utilità sociale.

Art. 18 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, del Codice Civile.